

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5454815  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 19 Aprile 2006 N. 8****Istituzione dell'Onorificenza Croce di San Giorgio.****pag. 95****LEGGE REGIONALE 19 Aprile 2006 N. 9****Interventi strutturali a favore delle cooperative agricole.****pag. 97**

**LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2006 N. 8****Istituzione dell'Onorificenza Croce di San Giorgio.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Istituzione della "Onorificenza Croce di San Giorgio")

1. E' istituita la "Onorificenza Croce di San Giorgio" a favore di cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale.
2. L'onorificenza consiste in una medaglia d'oro appositamente coniatata, riprodotte da un lato la Croce di San Giorgio e dall'altro lo stemma della Regione Liguria con la dicitura "La Regione Liguria a ...." con impresso il nome del decorato e l'anno del conferimento. Il suo peso è di 22 grammi e il diametro di 4 centimetri.

**Articolo 2**

(Beneficiari del riconoscimento)

1. L'onorificenza di cui all'articolo 1 può essere conferita a coloro i quali:
  - a) abbiano realizzato opere o svolto attività di particolare prestigio nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e della scienza;
  - b) abbiano contribuito a dare particolare impulso allo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico nello svolgimento di cariche pubbliche, di attività a fini sociali, umanitari o di solidarietà o con la propria attività lavorativa;
  - c) si siano distinti per il particolare impegno nella promozione degli scambi, della solidarietà e dell'amicizia fra i popoli;
  - d) abbiano realizzato o contribuito a realizzare opere o attività di alto contenuto sociale, civile e di sviluppo nella Regione o a beneficio della Regione;
  - e) abbiano promosso il progresso della scienza o in generale il bene dell'umanità;
  - f) abbiano tenuto alto il nome e il prestigio della Liguria in particolare attraverso la diffusione e l'elevazione della cultura e delle peculiari tradizioni della Liguria.

**Articolo 3**

(Conferimento)

1. Il riconoscimento è assegnato dal Presidente della Regione, con proprio atto.
2. La medaglia viene consegnata, in forma solenne, personalmente dal Presidente della Regione.

**Articolo 4**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:

- a) prelievo di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
- b) aumento di euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 1.102 "Spese per l'attività di governo".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### **Articolo 5**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 aprile 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2006 N. 8**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale Claudio Burlando ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 19 in data 7 marzo 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 marzo 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 173;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma e 25 primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 14 marzo 2006;
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 29 marzo 2006;
- e) è stato esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 aprile 2006;
- f) la legge regionale entra in vigore il 27 aprile 2006.

### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Moreno Veschi)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*il disegno di legge, sottoposto oggi alla valutazione del Consiglio regionale, ha lo scopo di istituire l'onorificenza "Croce di San Giorgio" a favore di cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale.*

*L'onorificenza - che consiste in una medaglia d'oro riprodotte, da un lato la Croce di San Giorgio, dall'altro lo stemma della Regione con la dicitura "La Regione Liguria a..." e impresso il nome del destinatario - può essere conferita a cittadini che abbiano realizzato opere o svolto attività di particolare prestigio nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e della scienza; che abbiano contribuito a dare particolare impulso allo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico nello svolgimento di cariche pubbliche, di attività a fini sociali, umanitari o di solidarietà o con la propria attività lavorativa; che si siano distinti per il*

*particolare impegno nella promozione degli scambi, della solidarietà e dell'amicizia fra i popoli; che abbiano realizzato o contribuito a realizzare opere o attività di alto contenuto sociale, civile e di sviluppo nella Regione o a beneficio della Regione; che abbiano promosso il progresso della scienza o in generale il bene dell'umanità; che abbiano tenuto alto il nome e il prestigio della Liguria in particolare attraverso la diffusione e l'elevazione della cultura e delle peculiari tradizioni della Liguria.*

*Il riconoscimento è assegnato, con proprio atto, dal Presidente della Regione il quale provvede a consegnare personalmente e in forma solenne la medaglia.*

*Al termine di questa breve relazione, si auspica che il Consiglio regionale esprima un largo consenso sul provvedimento, già approvato a maggioranza dalla I Commissione: ciò consentirà di rendere tangibile la gratitudine e il riconoscimento della Regione Liguria nei confronti di personalità le cui azioni abbiano posto in evidenza particolari meriti di valore culturale, sociale e morale.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Vincenzo Plinio)*

*Il d.d.l. istitutivo dell' "Onorificenza Croce di San Giorgio" a favore di cittadini italiani e stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale è del tutto improprio ed inadeguato in quanto l'onorificenza in questione si configurerebbe come un assurdo doppione rispetto al Premio Speciale del Presidente della Regione già previsto nel quadro del Premio Regionale ligure giunto alla 36<sup>a</sup> edizione.*

*Il d.d.l. in oggetto si presenta come la risultante del maldestro riciclaggio di una analoga p.d.l. presentata il 9.8.2001 a firma dei componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'epoca cui, proprio per la riconosciuta bontà delle eccezioni di chi faceva risaltare l'esistenza di un pressochè medesimo riconoscimento, non fu dato seguito.*

*Si fa rilevare che la proposta originaria riservava il riconoscimento ai soli cittadini liguri degni di distinzione e le modalità di assegnazione prevedevano che la scelta derivasse dalla collegialità dell'Ufficio di Presidenza sulla base anche di eventuali segnalazioni provenienti dall'esterno.*

*Il presente d.d.l. estende l'onorificenza anche a cittadini stranieri e la scelta dei meritevoli è ascritta, in una concezione monarchica ed assolutistica del conferimento di onorificenze, all'esclusivo arbitrio del Presidente della Regione.*

*Si ritiene assai più utile perfezionare un premio ormai consolidato ed ambito quale il Premio Regionale Ligure fondato nel 1970 da un grande Uomo ed un grande Sacerdote come don Bruno Venturelli e che ha la Regione Liguria, fin dal suo esordio, quale promotore e sostenitore istituzionale anche attraverso la propria Fondazione Cristoforo Colombo annoverando tra gli insigniti personalità di assoluto valore ed eccellenza nei diversi ambiti culturali, sociali, scientifici e professionali.*

*La non istituzione di una onorificenza doppione come quella in oggetto comporterebbe, tra l'altro, anche il benefico effetto di far sortire un modesto ma significativo risparmio di 10.000 euro alla comunità ligure.*

### **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Settore Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi – Direzione Centrale Affari della Presidenza*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2006 N. 9**

### **Interventi strutturali a favore delle cooperative agricole.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Finalità)

1. La Regione Liguria favorisce le cooperative agricole attraverso aiuti per le seguenti attività:
  - a) ammodernamento delle aziende agricole;
  - b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  - c) acquisto collettivo di mezzi di produzione;
  - d) acquisto di macchine e attrezzature di uso collettivo per la produzione agricola.

**Articolo 2**

(Campo di applicazione)

1. Gli aiuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sono concessi ai sensi del "Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".
2. Gli aiuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), sono concessi ai sensi del "Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")".
3. Gli aiuti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi alle cooperative agricole iscritte all'Albo delle società cooperative, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive con decreto ministeriale 23 giugno 2004, nelle categorie "cooperative di lavoro agricolo" e "cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento" e loro consorzi, a condizione che rientrino nella definizione di piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato I del "Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese".
4. Gli aiuti per le attività di trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono limitati alle attività il cui prodotto finale è un prodotto agricolo ai sensi dell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

**Articolo 3**

(Beneficiari)

1. Gli aiuti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono concessi a favore delle cooperative agricole che:
  - a) siano economicamente redditizie, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 5 e dall'articolo 7 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004;
  - b) rispettino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali previsti dal piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;
  - c) dimostrino sufficienti sbocchi di mercato per i prodotti oggetto dell'investimento, secondo i criteri stabiliti dall'allegato A del piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;
  - d) limitatamente agli aiuti di cui all'articolo 4, dimostrino un sufficiente livello di capacità professionale, come previsto dalla misura A(1) del piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000.
2. La Giunta regionale definisce i criteri per la verifica del requisito di cui al comma 1, lettera a).

**Articolo 4**

(Aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole gestite da cooperative)

1. Gli aiuti per l'ammodernamento delle aziende agricole gestite da cooperative sono concessi confor-

memente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1/2004. In particolare sono concessi aiuti entro i seguenti limiti:

- a) 50 per cento dei costi ammissibili, IVA esclusa, per gli investimenti di cui al comma 2 realizzati nelle zone svantaggiate come definite dal piano regionale di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000) 2727 del 26 settembre 2000;
- b) 40 per cento dei costi ammissibili, IVA esclusa, nelle altre zone.

2. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:

- a) miglioramento, costruzione o acquisto, qualora risulti meno costoso della costruzione, di beni immobili funzionali alla produzione agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali, ad attività complementari realizzate all'interno delle aziende agricole che riguardano prodotti compresi nell'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, a operazioni di tutela e miglioramento dell'ambiente naturale connesse alla produzione agricola;
- b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine motrici e operatrici e di attrezzature (compresi sistemi informatici e telematici e relativi programmi) impiegate nella produzione agricola o nelle attività complementari realizzate all'interno delle aziende agricole, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile; l'acquisto di attrezzature di seconda mano è ammissibile alle condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) n. 1/2004;
- c) investimenti necessari per l'adeguamento a norme igieniche o sanitarie comunitarie (e relativi recepimenti nazionali) entrate in vigore dopo la promulgazione della presente legge o per le quali non siano ancora decorsi i termini per l'adeguamento;
- d) lavori straordinari di sistemazione del terreno per assicurare la regimazione delle acque e garantire la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;
- e) investimenti necessari per l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
- f) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, entro il limite definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2004.

3. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 1/2004, non sono ammissibili all'aiuto i seguenti investimenti:

- a) investimenti che contravvengono ai divieti e alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio della Comunità europea che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario;
- b) investimenti che hanno come effetto un aumento della capacità di produzione per azienda superiore al 20 per cento in termini di terreno coltivato e di bestiame allevato;
- c) acquisto di diritti di produzione, animali, terreni diversi da quelli destinati all'edilizia, piante o impianto delle stesse;
- d) investimenti di mera sostituzione;
- e) investimenti che riguardano i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il settore dello zucchero.

4. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1/2004, il volume massimo di investimento ammissibile all'aiuto è limitato a euro 250.000, 00 per unità di lavoro stabilmente impiegata nell'attività di conduzione dell'azienda agricola, fino a un massimo di 2 milioni di euro, come previsto dalla misura A(1) del piano regionale di sviluppo rurale.

5. Gli aiuti erogati a una determinata cooperativa ai sensi del presente articolo, sommati ad altri eventuali aiuti per investimenti nella conduzione di aziende agricole, concessi ai sensi di altri regimi di aiuto finanziati con fondi pubblici, non possono superare le percentuali di cui al comma 1.

### Articolo 5

(Aiuti per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli)

1. Gli aiuti per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono concessi conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2004. In particolare, sono concessi aiuti in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile, IVA esclusa.
2. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:
  - a) miglioramento, costruzione o acquisto, qualora risulti meno costoso della costruzione, di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, compreso l'acquisto del terreno;
  - b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, compresi sistemi informatici e telematici e relativi programmi, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile; l'acquisto di attrezzature di seconda mano è ammissibile alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1/2004;
  - c) acquisto o leasing con patto di acquisto dei mezzi di trasporto necessari per il conferimento dei prodotti agricoli dal luogo di produzione al centro di raccolta o di trasformazione o per i trasferimenti dei prodotti agricoli tra diversi stabilimenti della medesima cooperativa, a condizione che si tratti di mezzi specifici e che siano immatricolati direttamente dalla cooperativa di trasformazione e commercializzazione, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (tasse, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi) non costituiscono una spesa ammissibile; l'acquisto di attrezzature di seconda mano è ammissibile alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1/2004;
  - d) investimenti necessari per l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
  - e) investimenti necessari per l'adeguamento a norme igieniche o sanitarie comunitarie (e relativi recepimenti nazionali) entrate in vigore dopo la promulgazione della presente legge o per le quali non siano ancora decorsi i termini per l'adeguamento;
  - f) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, entro il limite definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera c) del regolamento (CE) n. 1/2004.
3. Sono ammissibili investimenti, di cui al comma 2, che riguardano il commercio al dettaglio purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
  - a) riguardino prodotti provenienti prevalentemente dalle imprese dei soci;
  - b) siano di importo inferiore a euro 60.000,00.
4. Gli aiuti concessi ai sensi del comma 1, sommati ad altri aiuti pubblici concessi a qualunque titolo al medesimo beneficiario per il medesimo investimento, non possono superare la percentuale di cui al comma 1 e non si possono riferire a un volume di investimento superiore a quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2004.
5. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2004, non sono ammissibili investimenti che contravvengono ai divieti e alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio della Comunità europea che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.
6. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1/2004, non sono ammissibili investimenti che riguardano i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e il settore dello zucchero.

### **Articolo 6**

(Aiuti per le attività relative all'acquisto collettivo di mezzi di produzione e all'acquisto di macchine e attrezzature di uso collettivo per la produzione agricola)

1. Gli aiuti per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), sono concessi conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 69/2001. In particolare, sono concessi aiuti in conto capitale fino a un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile, IVA esclusa.
2. Sono considerati ammissibili i seguenti investimenti:
  - a) miglioramento, costruzione o acquisto, qualora risulti meno costoso della costruzione, di fabbricati e relative pertinenze adibiti alle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), compreso l'acquisto del terreno;
  - b) acquisto o leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), compresi sistemi informatici e telematici e relativi programmi;
  - c) investimenti necessari per l'adeguamento a norme igieniche o sanitarie comunitarie (e relativi recepimenti nazionali) entrate in vigore dopo la promulgazione della presente legge o per le quali non siano ancora decorsi i termini per l'adeguamento;
  - d) investimenti necessari per l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
  - e) spese generali, come onorari di architetti, ingegneri, agronomi e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, entro il limite definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10.
3. Gli aiuti concessi ai sensi del comma 1, sommati ad altri eventuali aiuti "de minimis" concessi al medesimo beneficiario ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001, non possono superare la somma stabilita dall'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

### **Articolo 7**

(Delega di funzioni)

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge rientrano nella delega alle Comunità Montane e ai Consorzi dei Comuni per i rispettivi territori, ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modifiche e integrazioni.

### **Articolo 8**

(Domanda di aiuto)

1. Per ottenere gli aiuti di cui alla presente legge, gli interessati presentano domanda agli enti di cui all'articolo 7.
2. Gli enti di cui all'articolo 7, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, decidono in merito alla concessione degli aiuti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10. Gli aiuti sono concessi nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
3. Le modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla domanda di aiuto sono individuate con atto del dirigente della struttura regionale competente.

### **Articolo 9**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:
  - a) prelevamento di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di Conto Capitale";

b) aumento di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dell'U.P.B. 13.208 "Interventi per la cooperazione in agricoltura".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### **Articolo 10**

(Norma transitoria)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

- a) stabilisce le priorità e definisce i criteri di attuazione della presente legge, ivi compreso i parametri per definire la redditività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b) stabilisce i limiti di ammissibilità delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera f), 5, comma 2, lettera f) e 6, comma 2, lettera e).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 aprile 2006

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 19 APRILE 2006 N. 9**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Cassini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 17 in data 3 febbraio 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 febbraio 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 163;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla I Commissione, ai sensi dell'articolo 25, primo comma del Regolamento interno in data 9 febbraio 2006;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 21 marzo 2006;
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 29 marzo 2006;
- f) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 12 aprile 2006;
- g) la legge regionale entra in vigore l'11 maggio 2006.

### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Ezio Chiesa)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*Il presente disegno di legge, che si sottopone al Consiglio regionale, ha molteplici finalità, che si possono condensare nelle seguenti linee direttive:*

- 1) favorire le cooperative agricole nel loro rafforzamento e aggiornamento tecnologico;

- 2) *aumentare la capacità operativa delle cooperative agricole tramite l'introduzione di attività di servizio e di conduzione diretta di aziende agricole, in osservanza delle più recenti innovazioni normative tese ad ampliare le definizioni di attività agricola e di attività connesse. In questo modo tali soggetti divengono lo strumento più idoneo per favorire la concentrazione dell'offerta proveniente dalle aziende agricole e consentire loro l'accesso ad un sistema di servizi alla produzione;*
- 3) *costituire uno strumento di pronta entrata in vigore, dal momento che vengono utilizzati tutti gli strumenti di semplificazione e di esenzione dalla notifica e dal conseguente parere preventivo della Commissione europea, come consentito dalla più recente regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato soggiacenti al cosiddetto regime "de minimis".*

*Tale scelta appare fondamentale per sostenere le cooperative agricole proprio nell'ultimo anno di programmazione dei fondi europei per l'agricoltura per il periodo 2000-2006, che si prevede sarà il più critico. La disponibilità di fondi sarà, infatti, più limitata, sia in termini assoluti, che in termini di tempi utili per ottenere i finanziamenti.*

*Utilizzando le procedure semplificate e le esenzioni previste dalla disciplina comunitaria sarà, quindi, possibile dare attuazione alla presente normativa non appena questa entrerà in vigore, senza attendere l'esito dell'esame preventivo di conformità da parte della Commissione Europea.*

*Per i motivi in precedenza delineati si auspica, pertanto, che il presente disegno di legge possa essere suffragato da unanimi consensi.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Gabriele Saldo)*

*Il presente disegno di legge nasce per sostenere l'imprenditoria agricola legata alla cooperazione, ottimo strumento di semplificazione che interpreta perfettamente le linee delle commissioni europee.*

*Due sono i punti principali da sottolineare:*

- 1) *Le cooperative agricole intendono, infatti, agevolare l'innovazione tecnologica e creare un'organizzazione adeguata ad affrontare il mercato, rendendolo competitivo, ampliando la possibilità di gestire fondi a favore dell'agricoltura.*

*Pertanto, ritengo che il DDL 163 tenda ad aggiungere flessibilità alla norma.*

- 2) *Favorire lo sviluppo delle cooperative agricole sui nostri territori è un'azione sempre lodevole.*

*E' necessario e fondamentale semplificare la normativa per abbreviare i rapporti con la Comunità Europea affinché sia più semplice l'impegno delle risorse.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 2*

*Il Regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 001 del 3 gennaio 2004;*

*Il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001;*

*Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004 è pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 162 del 13 luglio 2004*

*Il Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 è pubblicato nella G.U.C.E. n. L 010 del 13 gennaio 2001;*

*Nota all'articolo 3*

*La decisione della Commissione Europea n. C (2000) 2727 del 26 settembre 2000 non è stata pubblicata. Il Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 22 novembre 2000 è pubblicato nel B.U.R.L. , Parte II, Suppl. Ord. N. 4 del 24 gennaio 2001*

*Nota all'articolo 7*

*La legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 è pubblicata nel B.U.R.L. n. 5 del 1° febbraio 1978*

**4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Settore Politiche Agricole – Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile.*